



Polizia comunale
Via Cattaneo 5
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 43 52
Fax +41 (91) 695 09 49
ufficio.polcom@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU**

Il Municipio di Chiasso,

- visto l'art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- visto l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- visti gli artt. 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- vista l'approvazione del Regolamento sui posteggi pubblici e privati da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni del 24 maggio 2000 e l'approvazione della modifica dell'art. 4 cpv. 1 del 22 dicembre 2016,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

1. Il Municipio di Chiasso, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e quindi di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce delle zone blu di parcheggio laddove è possibile.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici, ad eccezione dei posteggi regolati da parchimetri singoli o collettivi.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:
 - a) Ogni fuoco del settore, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare.
 - b) Le persone titolari di negozi, commerci o le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o a proprio nome.
 - c) Gli esercenti di ristoranti, alberghi o simili per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o a proprio nome; gli alberghi limitatamente alle necessità degli ospiti.
 - d) Altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente, tenuto conto che la precedenza è data agli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c).
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).
3. I visitatori, i conducenti di veicoli a causa di lavori temporanei o per altri motivi tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 3 giorni.
4. L'autorizzato sottostà ad un obbligo di rotazione del veicolo, trascorse 72 ore. In caso di assenza prolungata, l'interessato ne dà comunicazione alla Polizia comunale tramite formulario scaricabile dal sito del Comune.

Art. 3 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.
2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 - Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata o nel settore limitrofo, nel raggio di ca. ml 200 dalla residenza del richiedente. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 5 - Validità

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per i periodi più brevi.

Art. 6 - Contrassegno *

1. Il contrassegno dell'autorizzazione di parcheggio è valido anche per più numeri di targa e può essere ottenuto, sia in forma elettronica, sia in forma cartacea.
Se in forma elettronica, è obbligatorio applicare la vignetta adesiva ParkingPay sul parabrezza in basso a destra.
2. Il diritto a parcheggiare è subordinato all'acquisto dell'autorizzazione, che può avvenire:
 - online;
 - presso l'Ufficio della Polizia comunale.In quest'ultimo caso, è dovuta una tassa di fr. 5.--.

Art. 7 - Procedura

1. Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta la zona blu.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venire inoltrata al Comando della Polizia comunale di Chiasso, corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di domicilio o di dimora; se richiesto / estratto del Registro di Commercio;
 - b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - c) prova della mancanza di alternative di parcheggio rilasciato dall'amministratore dello stabile, una propria dichiarazione di non disporre un posteggio e una verifica di posteggi disponibili sui fondi privati delle vie adiacenti.
3. Nei casi di cui all'art. 3 cpv 1 lett. c, la domanda dovrà venire motivata.
4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate almeno 15 giorni prima della scadenza. *
6. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare al Comando della Polizia comunale.
7. Se l'autorizzazione viene ritornata prima della scadenza, al titolare viene rimborsato un importo proporzionale al periodo non utilizzato. *

* *Modificato - ris. mun. 1829 / 13 dicembre 2016*

Art. 8 - Tasse

Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

Autorizzazioni mensili

- fr. 30.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
- fr. 50.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali.

Autorizzazioni annuali

- fr. 120.-- annuali per soste limitate ad un giorno fisso;
- fr. 360.-- annuali per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
- fr. 600.-- annuali per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali.

Autorizzazioni temporanee forfettarie

- fr. 10.-- sosta limitata ad un giorno;
- fr. 30.-- soste dal lunedì al sabato per una settimana;
- fr. 60.-- soste dal lunedì al sabato per persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali;
- fr. 90.-- soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali.

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

Art. 9 - Revoca

1. L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine e/o interesse pubblico per un periodo superiore ai 2 mesi comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.



Art. 10 - Rimedi di diritto

1. Contro ogni decisione della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la revoca dell'autorizzazione.
3. Sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC per la procedura di contravvenzione.

Art. 12 - Entrata in vigore

Le modifiche alla presente ordinanza entrano in vigore il 1. gennaio 2019.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: 
Bruno Arrigoni



il Segretario: 
Umberto Balzaretti

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 3 agosto 17 settembre 2018.

Contro la modifica degli artt. 2 cpv 4 e 8 della presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.